Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS
Ordinanza Presidenziale n° 67 del 03.11.2015
Presa d'atto Convenzione stipulata tra la CRI di Caltanissetta
e l'Ufficio Esecuzione Penali Esterne di Caltanissetta

Croce Rossa Italiana

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, convertito in legge 125/2013;

VISTO lo Statuto del Comitato Provinciale di Caltanissetta sottoscritto ai sensi del Decreto Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. 07 dicembre 2011, n. 592/11, con la quale il Commissario Straordinario della C.R.I. ha approvato il nuovo Regolamento del corso di formazione per i Volontari della Croce Rossa Italiana;

VISTA la richiesta formulata dall'ufficio esecuzioni penali di Caltanissetta al fine di fare svolgere presso la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS attività sostitutiva della pena, attraverso lavori di pubblica utilità, per il tempo stabilito dal giudice;

PRESO ATTO che la richiesta è conforme ai principi della Croce Rossa Italiana;

SU PROPOSTA del Delegato Provinciale Area 2 di Caltanissetta;

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, così modificato dalla legge 30 Ottobre 2013, n° 125;

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:

- Di prendere atto della convenzione stipulata tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS e l'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di incaricare il Delegato Provinciale Area 2 alla gestione dello stesso;
- Copia del presente provvedimento è trasmessa:
  - Agli interessati;
  - Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia;
  - Al Delegato Regionale Area II;
  - Al Delegato Regionale Area VI;

- Al Direttore del Centro di Formazione Regionale;
- Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta;
- Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

- L'originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell'Ufficio.

IL PRESIDENTE
(Silvia CAPRI)

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
Caltanissetta –Enna

CONVENZIONE
TRA
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA
CALTANISSETTA

E

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE
DI
CALTANISSETTA

" GIUSTIZIA RIPARATIVA"

CONVENZIONE TRA

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CALTANISSETTA E

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA onlus

L'Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Caltanissetta (di seguito denominato UEPE), codice fiscale 92000630852, nella persona del direttore reggente Teresa Costa nata a Caltanissetta il 14.12.1952, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'UEPE, in via Kennedy n. 16

e l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS (C.F./P.I. 01922310857) nella persona del Presidente Pro Tempore Silvia Capri nata a Lecco (LC) il 23.07.1945 , elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS di Caltanissetta

Visto l'art. 27 comma 3 della costituzione, che recita: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato",

Vista la Legge n. 354/75 e successive modifiche, e in particolari l'art.47che.... prevede che " l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato;

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma2 che " il trattamento rieducativo è diretto, inoltre a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";

all'art. 68, comma 6 che le direzioni degli istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità riparativi e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- Una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;

- Azioni riparatori nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima abbia vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato l'associazione Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS di Caltanissetta **si** rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di :

- Promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;

- Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività ripartivi a favore della collettività;

- Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgono i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto ripartivo;

Art.2

Impegno delle parti

L'U.E.P.E. si impegna a:collaborare con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- Segnalare all'associazione Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo del dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente/associazione convenzionato/a;

- Comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività ripartiva;

- Preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;

- Promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

L'associazione Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Caltanissetta ONLUS di Caltanissetta si impegna a:

- Individuare all'interno delle proprie strutture operative di : Caltanissetta, Milena, Mussomeli, Santa Caterina, Serradifalco, Sommatino, Resuttano, idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

- Collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- Assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative già attive per i propri dipendenti/aderenti;

- Collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art.1 della presente convenzione;

- Designare un referente per il progetto ripartivo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;

- Partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto ripartivo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato,l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;

- Rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato. Mettendoli a disposizioni dell'UEPE con cadenza almeno mensili ed ogni qualvolta richiesto;

- Segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;

- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività ripartiva, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art.3

Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

E' da intendersi tacitamente rinnovata di un anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Caltanissetta

Caltanissetta li 29/10/2015

Il Direttore dell'UEPE
DIRETTORE REGGENTE
Teresa Costa

Il Rappresentante dell'Associazione
IL PRESIDENTE PROVINCIALE
(Silvia CAPRI)

Croce Rossa Italiana Caltanissetta
22 AGOSTO 1864 * CONVENZIONE DI GINEVRA